

*Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (ex Ministero dell'agricoltura e foreste)*

- Fondo di previdenza del personale dei soppressi Uffici dell'alimentazione ( legge 6 marzo 1958, art. 14).

Soppressa ai sensi della legge 23.12.1993, n. 559, ma non ancora chiusa.

- Aiuti alimentari e indennità di compensazioni (legge 21 dicembre 1931, n. 1785).

Soppressa, ma non ancora chiusa.

- Commissari usi civici: depositi per spese di giudizi ed operazioni demaniali (legge 16 giugno 1927, n. 1766).

Non risultano ancora chiuse le gestioni fuori bilancio riguardanti gli Uffici dei commissariati agli usi civici di Roma, Palermo e L'Aquila.

- Fondo di rotazione per la zootecnia.

La gestione è stata soppressa, ma non ancora chiusa in quanto condizionata alla estinzione del mutuo di £. 5 miliardi concesso dagli U.S.A. per l'istituzione del fondo stesso nel 1957.

*Ministero dell'industria, commercio e artigianato*

Diritti fissi applicati sui generi contingentati (legge 17 ottobre 1953, n. 1502). E' cessata a seguito del nuovo regime stabilito dall'art. 8 del D.L. 22 novembre 1991, n. 369 (convertito dalla legge n. 17 del 1992) che modifica il disposto dell'art. 2, comma 1, della legge 17/10/1952, n. 1502.

Pertanto le spese del servizio di contingentamento dei prodotti e delle materie prime immessi nel territorio di Gorizia graveranno sul Fondo Gorizia istituito con legge 27/12/75 n. 700.

*Ministero dei beni culturali e ambientali*

- Indennità di missioni eseguite per ragioni d'ufficio a richiesta di privati e di enti non statali (6 organi gestori) (regio decreto 15 novembre 1982, n. 2861).

- Indennità per verifiche fuori ufficio per la esportazione di oggetti di antichità e d'arte (11 organi) (regio decreto 19 settembre 1920, n. 1776).

- Gestioni speciali previste dalla legge 30 marzo 1965, n. 340 (5 organi gestori) - Casse di soccorso tra il personale di custodia degli istituti di antichità e belle arti (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, art. 15).

Tutte in corso di definizione.

"Galleria Firenze" vendita biglietti (R.D. 1953 del 16/9/1925)

"Museo Etnografico PIGORINI" di Roma Contabilità n. 1609/3.

Chiusa con D.M. del 28/12/1995.

"Soprintendenza archeologica di Roma" contabilità speciale n. 1452.

Chiusa con D.M. del 28/12/1995.

**2.2.3. Attività di protezione sociale disciplinata dall'art. 5 della legge n. 559 del 1993.**

L'attività fuori bilancio di protezione sociale è comune alle Amministrazioni della Difesa, dell'Interno (per il personale della Polizia di Stato e del Corpo dei Vigili del Fuoco) e delle Finanze (per il personale del Corpo della Guardia di Finanza).

Con riferimento a queste e al personale del Corpo Forestale dello Stato, il richiamato art. 5 dispone che l'attività di protezione sociale va svolta interamente in bilancio, affidandola in concessione alle organizzazioni del personale dipendente ovvero ad enti e terzi e stabilisce che l'Amministrazione deve fornire alle predette organizzazioni i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari.

La cessazione delle attività deve intervenire con il versamento delle disponibilità liquide in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, con riassegnazione delle stesse ai competenti capitoli di spesa delle Amministrazioni interessate, con il trasferimento dei crediti e delle obbligazioni ai predetti capitoli di entrata e di spesa con il trasferimento dei beni patrimoniali delle gestioni negli inventari degli enti di appartenenza.

Con decretazione di urgenza, reiterata da ultimo con decreto legge 26 aprile 1996, n. 221, art. 5, il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 559 del 1993 è stato prorogato al 1 luglio 1996, di guisa che le gestioni hanno continuato ad operare secondo i vecchi moduli operativi.

La decretazione di urgenza, tra l'altro, ha previsto accanto alla gestione in concessione la gestione diretta delle attività di protezione sociale per tutti i casi in cui sia necessario per ragioni operative o per assicurare continuità agli interventi.

Non si può non osservare che mentre nel disegno voluto dal legislatore con la legge n. 559 del 1993 la gestione aveva il suo perno nelle organizzazioni dei dipendenti (di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n.

382), alle quali l'Amministrazione doveva fornire un supporto sul piano delle infrastrutture, così da distinguere tra oneri a carico dell'Amministrazione medesima e costi a carico degli utenti, con la gestione diretta potrebbe risultare non agevole mantenere tale distinzione.

Il comma 4 del citato art. 5, dispone che le procedure con le quali si deve procedere all'affidamento in concessione delle attività di protezione sociale siano stabilite in un regolamento approvato dai ministri interessati con il concerto del Ministro del tesoro. I provvedimenti in argomento non sono ancora perfezionati; è auspicabile che si tenga conto della necessità di separare gli oneri da porre a carico dell'Amministrazione dagli oneri a carico del personale beneficiario, al fine di evitare che ricadano sulle amministrazioni costi impropri.

Una particolare situazione è stata riscontrata presso alcune Soprintendenze ai beni culturali e ambientali dove esistono delle contabilità speciali nelle quali sono affluiti fondi erogati da enti pubblici diversi per finanziare progetti di recupero o restauro di opere di interesse artistico. Nonostante anche a queste fattispecie trovi applicazione il disposto dell'art. 26 della legge n. 559/93, alcune sono rimaste operative per assicurare il completamento di lavori finanziati ed in corso di ultimazione attraverso la nomina di commissari liquidatori.

#### 2.2.4. Gestioni fuori bilancio escluse dalla soppressione.

##### *Ministero delle finanze*

Gestione dei beni confiscati (decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito in legge 4 agosto 1989, n. 282).

##### *ex Ministero della Marina mercantile*

Trattasi delle medesime gestioni, purché non superino i 100 milioni, indicate nella parte relativa alle gestioni ricondotte in bilancio.

- Depositi di terzi per le spese di istruttoria delle concessioni demaniali marittime (41 organi gestori) (d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, artt. 11, 17 e 51).

- Depositi per controversie gente di mare (41 organi gestori) (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 350).

- Ricavato della vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare (r.d. 30 marzo 1942, n. 327, art. 195).

- Depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere portuali (41 organi gestori) (r.d. 30 marzo 1942 n. 327, art. 75).

- Ricavato della gestione di recuperi e vendita oggetti ritrovati (41 organi gestori) (r.d. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 508 e 511).

- Fondo per il collocamento gente di mare e movimento ufficiali (45 organi gestori) (legge 18 marzo 1926, n. 562 e legge 16 dicembre 1928, n. 3042).

- Depositi di terzi per spese relative ad inchieste formali sulle cause e responsabilità dei sinistri (41 organi gestori) (r.d. 30 marzo 1942, n. 327, art. 583).

Da ultimo si segnalano due fattispecie gestorie che non sembrano essere state considerate dalla legge n. 559 del 1993. Si tratta:

- a) del sovracanone istituito dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 destinato ad alcuni comuni, versato su un c/c fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, perché sia ripartito tra gli enti interessati in base ai criteri dettati dalla medesima legge. La gestione è caratterizzata da entrate destinate a terzi, solo temporaneamente nella disponibilità dell'Amministrazione.

Con decreto legge 25 maggio 1996, n. 286, art. 17, comma 3 è stato disposto che il sovracanone sia versato su apposito capitolo di bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa del Ministero dei Lavori pubblici.

- b) Contabilità speciali per il rimborso dell'IVA che dovevano essere estinte entro il 31 dicembre 1994.

#### 2.2.5 Casse conguaglio.

Tali gestioni sono state escluse dalla soppressione dell'art. 25, comma 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella legge n. 68 del 1993.

Sono operative le seguenti gestioni:

- a) Cassa conguaglio per gli acquedotti genovesi: ha lo scopo di provvedere alla perequazione dei costi sostenuti da tre grandi aziende di acquedotti (Azienda municipale acqua e gas di Genova, Acquedotto De Ferrari Galliera, Acquedotto Nicolay), mantenendo l'unificazione delle tariffe nella città di Genova.

L'ultimo rendiconto trasmesso si riferisce all'esercizio 1994 ed è predisposto quale gestione di cassa. L'amministrazione e la gestione della "Cassa" sono affidate ad un Comitato di gestione.

Le entrate correnti, costituite dal sovrapprezzo relativo al periodo ottobre 1993 - settembre 1994, dagli interessi maturati sul c/c bancario e dal residuo fondo di cassa per minute spese, ammontano a 3.314 mln; le uscite a 3.315 mln.

b) Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto: la Cassa, la cui gestione è affidata ad un Comitato, provvedeva alla perequazione dei costi di trasporto di gas di petrolio liquefatto, al fine di garantire riferimenti e costi uniformi nelle diverse zone del Paese. Dal 1 gennaio 1983 la Cassa interviene a favore degli operatori nella misura prestabilita dal Comitato interministeriale prezzi, a seconda dei paesi di provenienza, per ogni chilometro di prodotto trasportato o cabotato. Dal 1° gennaio 1992 il C.I.P. ha disposto la cessazione del sovrapprezzo con il quale si faceva fronte agli interventi, e da tale data la gestione è finalizzata esclusivamente alla soluzione di situazioni di sofferenza. Con decreto ministeriale l'attività liquidatoria è stata prorogata al 31 dicembre 1997 e le spese di funzionamento della Cassa si sono notevolmente ridotte.

Il rendiconto relativo all'esercizio 1994 attesta entrate correnti per 7,5 mld ed uscite correnti per 16,7 mld a fianco di uscite in conto capitale pari a 36 milioni, con un disavanzo finanziario di 9,2 mld. Considerato l'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 1994 di 134,2 mld, i residui attivi per 7,1 mld e quelli passivi per 612 mln, la gestione presenta un avanzo di amministrazione di 140,8 mld.

c) Cassa conguaglio per il settore elettrico (già fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche) presenta un bilancio consuntivo tenuto con il metodo della partita doppia, conformemente ai principi della gestione finanziaria di competenza.

Alle iniziali finalità perequative e compensative di costi fra imprese elettriche, si sono affiancate finalità di carattere agevolativo, contributivo e di rimborso di particolari oneri anche ad imprese non elettriche.

Il rendiconto relativo all'esercizio 1993 attesta 11,153 mld per entrate correnti; spese correnti per 11,151 mld, con un avanzo finanziario di 2,4 mld. L'importo rimasto alla Cassa presso la tesoreria centrale dello Stato sul c/c infruttifero è di 300 milioni.

d) Cassa conguaglio per il settore telefonico.

La cassa è stata soppressa e posta in liquidazione con determinazione del Segretario Generale del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni del 24 gennaio 1995.

L'ultimo rendiconto attiene al periodo 1 gennaio - 22 febbraio 1995 e riguarda, esclusivamente, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il rendiconto relativo al 1994 accertava entrate per un totale di 5,377 mld ed uscite di pari entità.

Si osserva, infine, che la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato che dopo l'entrata in vigore della legge n. 559 del 1993 non risultano costituite gestioni fuori bilancio di fatto o per legge.

#### 2.2.6 Altre gestioni fuori bilancio.

- Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (legge n. 432 del 27 ottobre 1983). Sotto il profilo della natura del Fondo e dei conseguenti profili gestionali, la Corte dei conti, Sezione del controllo n. 131/94 del 10 febbraio 1994, ha configurato una gestione fuori bilancio ai sensi della legge n. 1401 del 1971.

Sono state, inoltre, individuate altre gestioni fuori bilancio di fondi pubblici amministrate non nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato.

a) Fondo per la concessione di contributi per il pagamento degli interessi (art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295); organismo gestorio: Mediocredito Centrale. Il Fondo è destinato alla corresponsione di contributi agli interessi su finanziamenti concessi da istituti di credito alle imprese per diversi interventi previsti da leggi agevolative.

b) Interventi a favore delle imprese colpite da calamità naturali; organismo gestorio: Mediocredito Centrale.

b.1) Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi su finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali (Legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e legge 16 febbraio 1995, n. 35 art. 2).

b.2) Fondo per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese danneggiate da eventi alluvionali del novembre 1944 (Legge 16 febbraio 1995, n. 35 art. 3 bis).

b.3) Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da finanziamenti concessi per la ripresa economica dei territori colpiti da calamità naturali (Legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e legge 16 febbraio 1995, n. 35).

b.4) Disponibilità per la concessione di contributi su finanziamenti a favore delle imprese delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpiti dai terremoti del novembre 1980, e del febbraio 1981. (Legge 14 maggio 1981, n. 219, art. 23, comma IV).

b.5) Fondo per la concessione di contributi a Fondo perduto e crediti finanziari agevolati alla Repubblica di Malta (Legge 23 agosto 1988, n. 384 e legge 5 febbraio 1992, n. 101). Le leggi richiamate hanno dato esecuzione ai protocolli italo-maltesi del 1986 e del 1990 relativi all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra Repubblica di Malta e Repubblica Italiana. Complessivamente, il Mediocredito Centrale gestisce 90 miliardi (52 come contributo a fondo perduto e 38 come credito finanziario) per il protocollo del 1986 e lire 120 miliardi (70 come contributo a fondo perduto e 50 come credito finanziario) per il secondo protocollo. Successivamente all'ultimo protocollo del 28 marzo 1994, notificato con legge 12 maggio 1995, n. 209 il Fondo verrà gestito direttamente dal Ministero del Tesoro. Al 31 dicembre 1995 la consistenza del Fondo ammonta a 110,0 miliardi.

b.6) Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675 per finanziamenti a medio termine concessi da banche a piccole e medie imprese industriali ed a consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa. Le leggi n. 64 del 1986 art. 15 e n. 317 del 1991 hanno esteso l'intervento del Fondo per garanzie per il credito di esercizio a piccole e medie imprese industriali e per garanzie su finanziamenti a medio termine. Finalità del Fondo è il superamento delle difficoltà di piccole e medie imprese.

b.7) Gestione delle disponibilità dello Stato per la concessione di contributi per l'integrazione dei Fondi rischi costituiti da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (Legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 31).

c) Fondo centrale di garanzia per le operazioni di credito al commercio (Legge 10 ottobre 1975, n. 517, art. 7); il Fondo è stato costituito per la copertura di rischi connessi ai finanziamenti a medio termine concessi dalle banche a piccole e medie imprese del settore commerciale non in grado di offrire idonee garanzie. Organismo gestorio: Mediocredito Centrale.

d) Gestione delle disponibilità di cui alla legge 2 aprile 1986, n. 88 "Misure urgenti per il settore siderurgico"; organismo gestorio: Mediocredito Centrale.

e) Gestione del Fondo contributi di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1834 e, sino alla legge 16 ottobre 1975, n. 492, per il pagamento degli interessi relativamente a crediti finanziari ai paesi esteri; organismo gestorio: Mediocredito centrale. Il Fondo è inattivo dal 1989 ed accerta una consistenza al 31 dicembre 1995 di 19.841 miliardi che sono depositate presso la Tesoreria dello Stato.

f) Fondo gestito dall'Artigiancassa

Normativa di riferimento: legge 25 luglio 1952, n. 949; l'art. 37 ha istituito un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane. La dotazione iniziale del Fondo era di 1.500 miliardi, successivi provvedimenti hanno disposto rifinanziamenti.

h) Comitato per l'intervento nella SIR: Società Italiana Resine S.p.A.

Normativa di riferimento: legge 28 novembre 1980, n. 784. La legge nel disporre un piano per il risanamento del gruppo SIR ha, tra l'altro, previsto la nomina da parte del Governo di un Comitato che doveva affiancare l'ENI nel piano di risanamento.

E' in corso un'indagine istruttoria da parte dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti per accertare, tra l'altro, se la gestione del Comitato SIR vada assoggettata alla normativa delle gestioni fuori bilancio.

La Corte dei conti, Sezione del controllo n. 38/95 del 27 luglio 1994, con riferimento ad alcuni provvedimenti del Ministro del tesoro, aventi ad oggetto modifiche alle gestioni di fondi agevolati da parte del Mediocredito Centrale, dell'Artigiancassa e dei Mediocrediti regionali, con deliberazione n. 38 del 1995 ha qualificato tali gestioni come gestioni fuori bilancio a tutti gli effetti di legge, peraltro escluse dall'applicazione dalla legge n. 559 del 1993 in quanto operanti al di fuori dell'Amministrazione dello Stato.

Esclusa la loro soppressione, queste gestioni rimangono assoggettate al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994. Il preminente interesse dello Stato ad una vigilanza sulla gestione di risorse finanziarie pubbliche da parte di Organismi estranei all'Amministrazione e la loro qualificazione quali "gestioni fuori bilancio" dovrebbe indurre a far ricomprendere tali particolari "Fondi" nella categoria disciplinata dall'art. 24 della legge n. 559 del 1993.

## Capitolo VI

### GESTIONE DEL PATRIMONIO

#### Sommario: — Premessa

1. **Considerazioni generali:** 1.1 *La gestione patrimoniale e il conto del patrimonio*; 1.2 *La concordanza tra il conto del bilancio e il conto del patrimonio*; 1.3 *Il conto del patrimonio e la gestione di tesoreria*; 1.4 *La gestione patrimoniale e le privatizzazioni*; 1.5 *La gestione patrimoniale e le vendite immobiliari*; 1.6 *Il processo di informatizzazione del conto del patrimonio*.
2. **Analisi dei conti generali:** 2.1 *Risultati d'insieme e differenziali*.
3. **La gestione finanziaria:** 3.1 *Le attività e passività finanziarie*.
4. **Attività e passività patrimoniali:** 4.1 *Crediti*; 4.1.1 *Fondi di garanzia*; 4.1.2 *Fondi di rotazione*; 4.1.3 *Crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito*; 4.1.4 *Crediti concessi ad aziende ed enti privati*; 4.1.5 *Altri crediti non classificabili*; 4.1.6 *Il recupero dei crediti derivanti da decisioni di condanna della Corte*; 4.2 *Partecipazioni*; 4.2.1 *Partecipazioni al capitale di altre imprese*; 4.2.2 *Fondi di dotazione degli enti pubblici di gestione*; 4.2.3 *Partecipazione al capitale di istituti di credito*; 4.2.4 *Partecipazione in organismi internazionali*; 4.2.5 *Altre partecipazioni non classificabili, azioni ed obbligazioni*; 4.2.6 *Il netto patrimoniale dell'ex Azienda delle ferrovie dello Stato*; 4.2.7 *Il netto patrimoniale dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade*; 4.2.8 *Il fondo di dotazione della Cassa Depositi e Prestiti*; 4.3 *La gestione dei beni patrimoniali*; 4.3.1 *Beni immobili*; 4.3.2 *Gli effetti patrimoniali dell'attività contrattuale*; 4.3.3 *L'utilizzazione dei beni pubblici*; 4.4 *I beni considerati immobili ai fini inventariali*; 4.4.1 *I beni museali, le pinacoteche e le raccolte bibliografiche*; 4.4.2 *Le ferrovie in concessione*; 4.5 *I beni mobili*; 4.5.1 *Dotazione degli uffici*; 4.5.2 *I beni iscritti in pubblici registri*; 4.5.3 *Materiale scientifico, di laboratorio, ecc.*; 4.5.4 *Armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti*; 4.5.5 *Libri e pubblicazioni*; 4.6 *Gli istituti scolastici dotati di personalità giuridica*; 4.7 *Passività patrimoniali*.
5. **Conti delle amministrazioni autonome e delle aziende:** 5.1 *Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*; 5.2 *Istituto agronomico per l'oltremare*; 5.3 *Ex-Azienda di Stato per le foreste demaniali*.
6. **Gestione dei magazzini militari:** 6.1 *Cenni generali sul riscontro della Corte dei conti*; 6.2 *Controlli interni sui magazzini militari*; 6.3 *Presentazione dei conti e loro revisione*; 6.4 *Magazzini per debito di custodia e per debito di vigilanza*; 6.5 *Inadempienze e ritardi dell'Amministrazione*; 6.6 *Cenni sulle risultanze della gestione*.

#### Premessa

La decisione delle Sezioni riunite alla quale si accompagna la presente relazione ha preso in esame, come nel precedente esercizio, l'intero rendiconto generale dello Stato relativo all'esercizio 1995, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, in conformità alla previsione dell'art. 24 della legge n. 468 del 1978.

Il congiunto esame dei due conti (conto del bilancio e conto del patrimonio) dell'intero rendiconto generale dello Stato consente di dare concreta applicazione al sistema delineato dalla legge n. 468 del 1978.

Il conto del patrimonio, secondo le disposizioni contenute negli articoli 22, 23 e 24 della medesima legge, costituisce parte integrante del rendiconto generale dello Stato e la presentazione da parte del Governo al Parlamento del disegno di legge comprendente l'approvazione del solo conto del bilancio costituisce incompleto adempimento dell'obbligo costituzionale di approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Tale situazione, che non consente al Parlamento di valutare i riflessi patrimoniali della gestione, comprensivi dei dati di tesoreria, riduce di fatto la significatività dello stesso esame parlamentare dei risultati globali (finanziari e patrimoniali) del settore statale.

Il conto è stato presentato alla Corte il 18 giugno 1996, ancora una volta in unica anziché in triplice copia ed in ritardo rispetto al precedente esercizio, oltre i termini previsti dall'art. 22, comma 3, della legge n. 468 del 1978 per il protrarsi delle procedure di chiusura dell'esercizio.

Il ritardo nella presentazione del conto del patrimonio è dovuto ad operazioni di contabilizzazione di alcune movimentazioni finanziarie relative alla gestione del bilancio intervenute successivamente alla presentazione ufficiale del conto stesso alla Corte (31 maggio) e che hanno comportato una sostanziale elusione del rispetto del termine di presentazione previsto dall'art. 23 della legge n. 468 del 1978.

Difatti, vengono comunicati alla Corte in data successiva a quella di presentazione del conto del bilancio i dati definitivi del rendiconto generale dello Stato relativi alla gestione finanziaria riportati nel conto del patrimonio, nei tempi consentiti dalle complesse operazioni di chiusura che hanno coinvolto la Ragioneria Generale dello Stato, la Direzione generale del tesoro e la Banca d'Italia.

Ad una semplificazione ed accelerazione delle procedure di chiusura dell'esercizio può contribuire la prossima applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento relativo alle nuove procedure di spesa e contabili, approvate con D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367; ad esse dovrebbe accompagnarsi l'accorpamento ed il raccordo di adempimenti connessi alla chiusura.

La stretta connessione tra chiusura dei pagamenti dello Stato e predisposizione dei dati finanziari contenuti nel conto del patrimonio richiede una riorganizzazione complessiva di tali adempimenti, anche con riferimento alle verifiche ed ai riscontri di regolarità di tutte le operazioni di pagamento.

La Corte nelle precedenti relazioni annuali ha osservato la crescente inidoneità del bilancio dello Stato a rappresentare compiutamente gli andamenti della finanza pubblica ed ha constatato l'insufficienza della sola contabilità finanziaria per una valutazione complessiva dell'andamento della gestione dello Stato.

Solo attraverso una valutazione integrata delle risultanze del conto del bilancio e del conto del patrimonio è possibile conseguire un giudizio significativo della gestione complessiva della finanza dello Stato.

Un quadro conoscitivo completo delle risultanze gestionali che consenta l'adozione di decisioni più consapevoli può essere arricchito da un insieme di fonti, rappresentate anche dalla contabilità analitica e dall'adozione di indicatori finanziari ed economici.

Per una valutazione dei risultati complessivi della gestione delle amministrazioni, sembra opportuno studiare la possibilità operativa di procedere ad una diversa esposizione anche delle risultanze del conto del patrimonio, analogamente a quanto sperimentato a partire da questo esercizio per il conto del bilancio, che dia dimostrazione degli obiettivi conseguiti.

Tale esposizione, oltre ad integrare gli elementi contenuti nel conto del bilancio depurandoli dagli elementi non aventi riflessi patrimoniali, può consentire verifiche sulle modalità di utilizzazione delle risorse e contribuire alla costruzione di una "contabilità dei costi" della gestione statale.

Nel corso di questi ultimi esercizi è stata riscontrata una forte eliminazione di residui attivi dei precedenti esercizi dalle scritture del conto generale del patrimonio nell'ambito del rendiconto generale dello Stato, con significativi riflessi anche sui saldi esposti nei precedenti rendiconti generali.

Per una valutazione completa dei fatti della gestione pubblica occorre affiancare alla contabilità finanziaria, che costituisce il parametro di raffronto per il rispetto dei vincoli e limiti giuridici posti annualmente dal Parlamento al Governo, una contabilità economica che ponga in risalto la redditività e la proficuità dell'impiego di risorse pubbliche e dell'utilizzo dei beni pubblici, con misurazioni dei costi dei servizi.

In tal senso una significativa innovazione è costituita dalla introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica per gli enti locali, disciplinata dal recente decreto legislativo n. 77 del 1995, per la determinazione dei costi dei servizi e per il calcolo degli ammortamenti dei beni a valenza pluriennale.

Le disposizioni contenute in tale decreto anche per il forte contenuto innovativo nel sistema di contabilità pubblica sembrano costituire tendenziali principi generali dell'ordinamento ai quali fare riferimento per adeguare il sistema normativo dello Stato ed anche per gli altri enti pubblici, pur tenendo conto per questi ultimi delle previsioni già contenute nel D.P.R. n. 696 del 1979.

Nel conto economico, introdotto nel citato decreto legislativo, è previsto l'inserimento degli accertamenti e degli impegni del conto del bilancio, rettificati per costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.

Va osservato che nell'art. 111 del medesimo decreto legislativo è stato ribadito l'obbligo di consolidamento dei conti pubblici, consolidamento che dovrà tener conto del nuovo sistema di contabilità economica per gli enti locali e che dovrebbe portare nei prossimi anni all'introduzione di un sistema di contabilità economica anche per lo Stato.

Pregiudiziale all'introduzione di una contabilità economica nello Stato è comunque, oltre ad una trasparente ed aggiornata tenuta degli inventari, la strutturazione di un conto patrimoniale comprensivo di tutti gli elementi attivi e passivi previsti dal codice civile, necessariamente adeguato alle esigenze di trasparenza e di evidenziazione delle modalità di utilizzo dei singoli elementi ed è altresì necessaria una corretta identificazione delle spese di investimento con effettivi riflessi sulla medesima contabilità.

Non appaiono persuasivi i tentativi di correzione dei dati della contabilità finanziaria per includervi partite e movimenti di carattere economico, al fine di pervenire comunque all'individuazione di risultati economici;

può essere invece opportuno adottare appositi prospetti di conciliazione che, raccordati con il conto del patrimonio, riescano ad evidenziare il conto economico dell'esercizio.

La riscoperta della gestione patrimoniale nell'ambito del settore statale è conseguenza della esistenza di rapporti tra Stato ed organismi ed enti pubblici espressi in termini patrimoniali.

Gli stessi fenomeni della gestione patrimoniale sono di portata tale, quali i risultati degli interventi dello Stato nell'economia attraverso il sistema delle partecipazioni ed azioni pubbliche, da offrire una visione completa dello stato di salute dell'intera gestione statale.

Ritiene la Corte che anche ai fini di una valutazione limitata agli aspetti finanziari della gestione non si possa prescindere da un esame dei flussi di finanziamento compresi nella gestione di tesoreria, inclusa nel conto generale del patrimonio.

Per il necessario raccordo tra gestione di tesoreria e conto del bilancio, sembra opportuna una riclassificazione delle singole componenti di tesoreria per funzioni obiettivo, analoga a quella prevista per il rendiconto generale, con evidenziazione degli apporti che non costituiscano una duplicazione di operazioni già iscritte nel conto del bilancio.

L'esigenza della introduzione di una contabilità economica da affiancare a quella finanziaria è particolarmente avvertita perché può consentire la valutazione della redditività e proficuità delle scelte che si vanno assumendo in ordine alla gestione dei beni dello Stato inclusi nel conto anche ai fini di possibili vendite, nell'ambito di un recupero di attenzione per i profili relativi all'utilizzo dei beni pubblici ed all'impiego delle risorse pubbliche con valutazioni dei costi dei servizi.

Per una visione complessiva dell'andamento della gestione andrebbe inoltre studiata la possibilità da parte del Ministero del tesoro di un consolidamento di tutti i bilanci finanziari, dei conti economici e delle situazioni patrimoniali pubbliche che renda omogenei e comparabili i dati in essi contenuti, con l'adozione di schemi di conto validi per tutti gli enti pubblici anche non territoriali, secondo le indicazioni della IV direttiva CEE n. 78/660, miranti all'uniformazione dei diversi sistemi di scritturazione patrimoniale esistenti nel settore pubblico, salvi ovviamente gli adattamenti richiesti dalle esigenze della contabilità pubblica.

La Corte, avvertita l'esigenza di rendere al Parlamento più dettagliati elementi conoscitivi sui beni del patrimonio dello Stato, riferisce in apposita sezione della presente relazione sui profili connessi alla gestione delle materie e dei beni che sono tenuti nei magazzini militari dello Stato.

## 1. Considerazioni generali

### 1.1. *La gestione patrimoniale e il conto del patrimonio*

Gli effetti sull'equilibrio complessivo del settore statale delle iniziative di riordino e di dismissioni mobiliari ed immobiliari e dello stesso esercizio dei diritti di azionista dello Stato si riflettono sulle risultanze finali del conto patrimoniale dello Stato.

Una serie di rapporti tra Stato ed organismi ed enti pubblici sono espressi anche in termini patrimoniali con apporti a fondi di dotazione, con assunzione di garanzie di vario genere nei confronti di organismi ed enti pubblici o privati.

Per una maggiore rispondenza della gestione patrimoniale a principi di redditività ed economicità, occorre far confluire nel conto tutte le situazioni giuridiche attive e passive.

Vengono tuttora esclusi dal conto del patrimonio alcuni rapporti giuridici attivi e passivi, dei quali andrebbe studiata dal Ministero del tesoro la possibilità di iscrizione.

Per la parte attiva andrebbero inseriti con il loro valore, annualmente aggiornato, tutti i beni immobili, senza alcuna esclusione.

Per i beni demaniali, tuttora esclusi dal conto, potrebbe essere introdotta specifica disciplina analoga a quella prevista nel decreto legislativo n. 77 del 1995 che nell'ordinamento degli enti locali ha dettato specifici meccanismi e dettati criteri per la loro valutazione ai fini della iscrizione nel conto del patrimonio.

In assenza di tale specifica disciplina potrebbero trovare applicazione i criteri di valutazione previsti nelle disposizioni contenute nell'art. 2425 c.c., pur con le diversità connesse alle finalità per le quali vengono iscritte nelle situazioni patrimoniali delle aziende private.

D'altra parte, va rilevato che inadempienze nell'inventariazione e ritardi negli aggiornamenti dei valori si verificano per alcuni elementi del patrimonio, come i beni museali, le pinacoteche e le raccolte bibliografiche.

La mancata iscrizione negli inventari di taluni beni come quelli museali non può essere giustificata, pur tenendo conto delle diverse finalità alle quali sono destinati, da difficoltà nella loro valutazione; in tal senso il

Ministro per i beni culturali ed ambientali ha assunto iniziative per superare l'attuale cronica situazione di non regolarità per mancata iscrizione negli inventari dei beni stessi.

La necessità di rivalutare i valori, specie per i beni inventariati in epoche remote, trova esplicito fondamento sulle stesse motivazioni sulle quali si fonda l'obbligo di stima nel momento stesso dell'inventariazione.

Non sempre vengono aggiornati con la necessaria tempestività i valori incrementativi per tutti i beni per i quali sono stati effettuati interventi manutentivi per il rifacimento o per il rinnovo.

Una attenuazione della significatività del conto patrimoniale consegue alla iscrizione di trasferimenti di acquisti per beni mobili effettuati dallo Stato a favore di organismi ed organi statali, - come la Guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo forestale dello Stato e la Pubblica sicurezza -, ed il cui passaggio nelle relative dotazioni di consistenza non è indicato o richiamato nel medesimo conto.

Inoltre, sono state registrate situazioni di doppia iscrizione nel conto del patrimonio per apporti relativi alle dotazioni di tali organi, confluenti in parte come liquidità tra i debiti di tesoreria in specifici conti correnti infruttiferi.

I conferimenti relativi ai medesimi organismi per il 1995 sono riportati nell'allegato prospetto 1, precisando tuttavia che le relative situazioni patrimoniali sono strutturate seguendo le impostazioni previste dal codice civile.

Analoga situazione è stata constatata con riferimento alla iscrizione degli apporti di beni considerati immobili agli effetti inventariali, come le linee ferrate e gli impianti fissi, nei conferimenti di beni per le società di trasporti in gestione governativa; essendo stata constatata la non concordanza tra la iscrizione dei conferimenti nel conto del patrimonio e i dati esposti nelle situazioni patrimoniali delle singole società la relativa partita del conto non viene dichiarata regolare nella decisione cui si accompagna la presente relazione.

Andrebbero studiate forme di raccordo tra il conto del patrimonio dello Stato e le situazioni patrimoniali, disciplinate dal regime di diritto privato, delle società destinarie dei predetti conferimenti.

Va dato atto del notevole impegno assunto dal Ministero del tesoro al fine di rendere maggiormente rappresentativo il conto arricchendolo da quest'anno di allegati rappresentativi delle situazioni patrimoniali dell'Istituto Superiore di sanità e dell'Istituto Superiore di prevenzione del lavoro.

Contribuisce ad una maggiore chiarezza espositiva, già dallo scorso esercizio, la predisposizione di un elenco, in appendice al conto del patrimonio, relativo alla consistenza dei beni patrimoniali in uso agli istituti dotati di personalità giuridica, e distinto per ordine di scuole e per provenienza delle fonti di finanziamento.

Tra le passività andrebbe iscritto il debito assunto dallo Stato nei confronti dell'INPDAP per i versamenti dovuti delle quote a carico dei dipendenti, oltre la quota parte delle prestazioni posta a carico dell'INPDAP con disposizione legislativa, non coperta da contribuzioni, ma finanziata dallo Stato.

Queste considerazioni sui limiti attuali del conto del patrimonio sottolineano l'esigenza della adozione di un conto economico.

Per introdurre una contabilità economica per lo Stato, da affiancare alla contabilità finanziaria, dovrebbero essere apportate altre modifiche strutturali del conto patrimoniale per consentire indici di valutazione di carattere economico.

In questa prospettiva il Ministero del tesoro dovrebbe studiare la possibilità e le metodologie necessarie per iscrivere in apposito documento allegato al conto alcuni oneri latenti che costituiscono comunque una passività per il settore statale, quali i crediti di imposta, le regolazioni debitorie ed altre voci recanti la stima di oneri potenziali derivanti da soggetti pubblici esterni allo Stato come le unità sanitarie locali e le aziende di trasporto locale, e le garanzie fornite agli Stati esteri per la restituzione di prestiti disposti nel corso degli anni.

Andrebbe migliorato ed arricchito ulteriormente l'attuale conto rendite e spese, parte integrante del conto generale del patrimonio, per consentire valutazioni di carattere economico.

Attualmente solo i movimenti di bilancio vengono presi in considerazione, ovviamente depurati dalle entrate e dalle spese che non hanno prodotto effetti patrimoniali; tale classificazione viene effettuata a livello di categorie di bilancio, tenendo conto della natura dei cespiti per l'entrata e della analisi economica per la spesa.

Per una maggiore significatività di carattere economico di tale conto andrebbero considerate altre componenti positive e negative del reddito di esercizio, quali le rivalutazioni e le svalutazioni; in tal senso potrebbero costituire utile elemento di raffronto per l'adozione di una analoga disciplina le disposizioni contenute nell'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 1995.

Di sicura significatività per valutazioni pur limitate ad alcuni aspetti della gestione è la predisposizione, già dallo scorso esercizio, di una scheda analitica nella quale sono rappresentati gli aspetti più significativi dell'attività societaria per gli enti pubblici economici e creditizi trasformati in società per azioni; tale prospettiva consente di acquisire elementi utili sui risultati di gestione e sul grado di redditività.

Ai fini dell'introduzione di elementi ed indici di carattere economico nei conti dello Stato andrebbero migliorati ed arricchiti gli elementi illustrativi sull'andamento dei risultati gestori; le valutazioni sui costi di funzionamento dei servizi dovrebbero essere adeguate ai fini della introduzione di elementi ed indici di carattere economico nei conti dello Stato.

### *1.2. La concordanza tra il conto del bilancio e il conto del patrimonio*

Il conto del patrimonio integra la funzione del conto del bilancio e consente di dimostrare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio dello Stato in conseguenza di fatti ascrivibili alla gestione del bilancio e di elementi estranei alla gestione finanziaria.

Determinante per la significatività e la chiarezza del conto del patrimonio è la concordanza con la gestione del bilancio, cioè l'accrescimento e le diminuzioni che intervengono nella gestione patrimoniale per entrate e spese, ovviamente depurate delle movimentazioni compensative.

Le difficoltà di rilevazione dei punti di concordanza derivano dalla attuale struttura del bilancio che non consente una analisi degli stanziamenti di entrata e di spesa con riflessi sul patrimonio.

Andrebbero studiate, in sede di riforma del rendiconto generale dello Stato, opportune codificazioni da introdurre nel bilancio che rendano di chiara leggibilità i raccordi tra i due conti e quindi la evidenziazione degli effetti del conto del bilancio sul conto patrimoniale.

Potrebbe essere studiata la compilazione, al pari di quanto già sperimentato da alcune regioni ad autonomia ordinaria, di un prospetto dimostrativo degli effetti della gestione di bilancio sul conto del patrimonio in ragione dei programmi, consentendo verifiche circa l'incidenza sul patrimonio degli oneri sostenuti per la realizzazione dei programmi stessi.

Tale prospetto dovrebbe anticipare uno studio metodologico di fattibilità di un conto economico e patrimoniale per programmi e per funzioni obiettivo che possa consentire valutazioni complessive e per singoli settori delle scelte gestionali.

Va tenuto presente che il giudizio di regolarità della Corte, in tale contesto, è diretto ad accertare non soltanto i punti di concordanza con il conto del bilancio attraverso le variazioni portate alla consistenza iniziale delle singole partite, ma anche la giustificazione giuridica della iscrizione delle singole partite nel conto del patrimonio.

Vengono esposti negli allegati prospetti 2/A e 2/B i dati relativi alla gestione dei residui attivi e passivi, rappresentati nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio che pongono in evidenza i punti di concordanza con riferimento alla gestione del bilancio.

Sarebbe opportuna, per una migliore chiarezza espositiva, una diversa scritturazione nelle schede dei dati relativi a pagamenti imputati a residui di bilancio che attualmente risultano iscritti tra i "fatti modificativi"; per alcune partite è stata rilevata l'iscrizione tra le sopravvenienze e le rettificazioni di dati riferiti a contabilità di esercizi precedenti tardivamente presentati o differiti per il contenimento del disavanzo della gestione di bilancio.

Per un migliore raccordo tra attività contrattuale e relativi effetti patrimoniali nei decreti approvativi dei contratti andrebbe indicato, oltre che l'apporto modificativo nella consistenza patrimoniale, anche l'indicazione della relativa scheda patrimoniale.

Dovrebbe essere studiata la possibilità di realizzare, anche con l'ausilio di supporti informatici, una rilevazione sistematica degli effetti patrimoniali della gestione dei contratti acquisitivi di beni, che avviene in larga misura ad opera di funzionari delegati presso organi periferici delle amministrazioni dello Stato, con le spese incluse nei rendiconti amministrativi.

In alcuni casi, nei valori relativi a taluni beni patrimoniali scaturenti da attività contrattuale hanno influito costi superiori al valore reale dei beni stessi conseguenti a fenomeni illeciti, secondo accertamenti istruttori già avviati dalle competenti Procure regionali della Corte, anche in raccordo con quelli in corso in sede penale.

Sempre con riferimento alle difficoltà di raccordo tra bilancio e patrimonio, dall'esame delle schede patrimoniali è stata rilevata una classificazione indistinta delle spese relative ad acquisti di arredi e mobili d'ufficio; andrebbero raccordate con maggiore chiarezza espositiva le scritture patrimoniali tenute dai consegnatari e le risultanze complessive della gestione.

Altro aspetto che rende difficoltoso il raccordo tra conto del bilancio e conto del patrimonio si riferisce, secondo elementi forniti dall'Amministrazione, alla iscrizione in inventario dei materiali in uso alle forze armate con valori di gran lunga inferiori a quelli di acquisto; in proposito la Corte nella decisione alla quale si accompagna la presente relazione ha escluso le relative partite dalla dichiarazione di regolarità.

Il conto del patrimonio dello Stato dovrebbe essere opportunamente ristrutturato, anche ai fini applicativi delle disposizioni previste nell'art. 3 della legge n. 20 del 1994, anche al fine di consentire un ampio quadro di informazioni necessarie ad una più incisiva verifica di tutti gli elementi attivi e passivi in esso inclusi, con particolare riferimento alle gestioni azionarie incluse nelle partecipazioni ed ai beni immobili.

### 1.3. *Il conto del patrimonio e la gestione di tesoreria*

A rendere scarsamente leggibile la dimostrazione dei punti di concordanza tra conto del bilancio e conto del patrimonio contribuisce l'attuale prospettazione delle partite relative alla gestione finanziaria per movimentazioni riferite alla gestione di bilancio, già iscritte nel conto del bilancio, ed a quelle di tesoreria.

Difatti, le partite iscritte nel conto n. 1 (Attività finanziarie: crediti di tesoreria, conto di cassa, denaro presso agenti della riscossione, residui attivi) e nel conto n. 4 (Passività finanziarie: debiti di tesoreria, residui passivi di bilancio), pur migliorate nell'esposizione rispetto al precedente esercizio, si presentano ancora come elenchi riassuntivi generali di movimenti finanziari.

Tenuto conto dell'incidenza di tali partite sulle risultanze finali della gestione che comprendono i movimenti di tesoreria e gli effetti del bilancio sulla gestione finanziaria dello Stato e dell'esigenza di una maggiore chiarezza espositiva nella separazione tra gestione di bilancio e quella di tesoreria appare necessario che venga adottata una classificazione che renda una più chiara rappresentazione nel conto patrimoniale e una migliore evidenziazione dei punti di raccordo con il conto del bilancio.

Andrebbero posti in chiara evidenza gli effettivi riflessi della gestione di tesoreria, compresa nel conto del patrimonio, nello svolgimento di compiti e funzioni affidati alla gestione del bilancio.

In particolare, dovrebbero essere scorporati i flussi di tesoreria che costituiscono una duplicazione di operazioni di bilancio per evidenziare gli effetti aggiuntivi connessi alle sole movimentazioni di tesoreria.

Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli normativi nella gestione di tesoreria, la Corte sta avviando una classificazione delle singole operazioni per atto normativo giustificativo, diretta ad una migliore verifica circa la regolarità delle singole movimentazioni effettive (pagamenti e versamenti) di tesoreria.

Dalla puntuale analisi di tutte le movimentazioni possono scaturire proposte per una diversa classificazione, in specifici sottoconti, dei crediti e dei debiti di tesoreria.

Da questo esercizio la Corte espone distintamente le singole voci delle movimentazioni dei crediti e dei debiti di tesoreria nella decisione di regolarità alla quale si accompagna la presente relazione.

Le contabilità di tesoreria dovrebbero essere, in ogni caso, opportunamente ristrutturate, anche ai fini applicativi delle disposizioni previste nell'art. 3 della legge n. 20 del 1994, per definire un ampio quadro di informazioni necessarie ad una più incisiva verifica di regolarità di tutti gli elementi attivi e passivi in esse inclusi e per consentire gli accertamenti di concordanza tra operazioni di pagamento e versamento effettuati nelle predette contabilità rispetto ai relativi atti di ordinazione e di riscossione.

### 1.4. *Il conto del patrimonio e le privatizzazioni*

Sull'attuale stato del processo di privatizzazione degli enti pubblici economici si è riferito ampiamente nell'apposito capitolo del volume I della relazione sul conto del bilancio, alla quale si fa rinvio per ulteriori approfondimenti.

Non può ancora essere formulato un giudizio complessivo sui risultati di tale processo, anche se ha inciso sui previsti effetti di risanamento della finanza pubblica delle iniziative di privatizzazioni il negativo andamento delle risultanze patrimoniali e finanziarie di diverse società.

La scelta legislativa di assunzione da parte dello Stato della responsabilità illimitata come unico azionista anche per l'esposizione debitoria precedente alla trasformazione degli enti in società per azioni è sintomatica della assunzione del modello societario in parte riconducibile a quello privatistico.

Il programma di dismissioni, da ultimo rimodulato nel documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998, intende "creare un più alto quadro di concorrenza nel sistema industriale, conferire maggiore dinamismo negli assetti proprietari delle imprese e accrescere la liquidità del mercato azionario".

Il processo di dismissione delle partecipazioni dirette dello Stato, che ha portato ad incassi per 15.224,3 miliardi, ha registrato sensibili ritardi per alcune operazioni preventivate dal Governo, relative all'ENEL ed alla STET.

Le prime esperienze applicative in tema di dismissioni di partecipazioni dirette statali inducono a ritenere necessario un completamento del relativo processo con la privatizzazione delle banche controllate dalle fondazioni.

Circa i risultati delle operazioni di dismissione di immobili ed azioni per essere destinati a confluire nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito con la legge 27 ottobre 1993 n. 432 per ridurre la consistenza dei titoli in circolazione, si rinvia a quanto esposto nell'apposito capitolo sullo stato del processo di privatizzazioni. Si osserva soltanto che solo 2.674 miliardi sono stati destinati a tale fondo, rendendo non ancora raggiunto l'obiettivo di una gestione più trasparente dei ricavi delle dismissioni patrimoniali e di ogni altro introito straordinario.

Una verifica dei risultati delle iniziative già descritte e delle relative operazioni contabili può essere compiuta in sede di analisi del conto generale del patrimonio secondo le risultanze riportate nelle apposite schede predisposte da questo esercizio.

Certamente, l'applicazione della normativa sulle privatizzazioni, nel quadro di una più approfondita considerazione degli aspetti non finanziari della gestione pubblica, ha accresciuto il rilievo contabile assunto dal conto generale del patrimonio.

La Corte, nell'ambito delle sue attribuzioni e nell'ambito delle verifiche di competenza sulla regolarità del conto del patrimonio, ha proseguito l'attività diretta ad acquisire elementi di conoscenza direttamente connessi alle procedure adottate nella trasformazione degli enti pubblici in società per azioni e delle banche a capitale pubblico, nella consapevolezza che nel medesimo conto del patrimonio si riflettono gli effetti connessi alla gestione delle nuove società, e quindi vengono esposti i risultati delle nuove attività "imprenditoriali" statali.

La Corte esclude anche per questo esercizio dalla dichiarazione di regolarità le partite patrimoniali relative alle partecipazioni al capitale di imprese pubbliche ed al capitale di istituti di credito.

Il conto del patrimonio, anche per le esigenze applicative delle disposizioni di cui alla legge n. 20 del 1994 in tema di controllo successivo sulla gestione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, deve essere fornito di una serie di informazioni necessarie per una migliore verifica, degli elementi attivi costitutivi dalle partecipazioni e dei loro mutamenti di valore (art. 39 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti).

Va rilevato che l'arricchimento di notizie ed elementi potrebbe anche consentire valutazioni sulla rispondenza dei risultati perseguiti rispetto a quelli previsti con comparazioni di costi, modi e tempi di perseguimento degli obiettivi; valutazioni queste finalizzate alla verifica delle risultanze della gestione a regime delle quote azionarie statali nel rispetto degli indirizzi governativi e naturalmente delle disposizioni contenute nel codice civile e nello statuto delle medesime società.

### 1.5. *La gestione patrimoniale e le vendite immobiliari*

Il processo di revisione delle forme di utilizzazione del patrimonio pubblico, avviato negli scorsi esercizi sulla spinta delle iniziative legislative per la alienazione dei beni ritenuti inservibili, non ha portato a significativi risultati.

Non sono stati ancora realizzati gli obiettivi di alienazione di beni patrimoniali ritenuti non più utili e di gestione in senso più economico di tutti i beni di proprietà statale.

Obiettivo prioritario della manovra di risanamento della finanza pubblica è comunque la revisione dei meccanismi gestionali dei beni immobili statali con la prevista dismissione di parte dei beni patrimoniali ritenuti inservibili.

L'obiettivo dichiarato del processo, avviato da qualche anno ed interessato dalle disposizioni contenute nel decreto legge 5 novembre 1991, n. 386, convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, è quello di assicurare comunque una più razionale utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.

E' necessario tuttavia imprimere all'attività gestionale i caratteri della economicità e della efficienza, agevolando la alienazione dei beni non più rispondenti ad usi di interesse pubblico ed attivare flussi finanziari utili per contenere il disavanzo del bilancio statale.

Prioritaria è tuttavia l'esigenza che i flussi finanziari derivanti dalla vendita dei beni siano destinati al ripiano del disavanzo e che non si alteri l'equilibrio nel senso economico della gestione statale.

In tal senso, potrebbe contribuire ad una maggiore chiarezza la istituzione, prevista nella legge 27 ottobre 1993 n. 432, di un fondo di ammortamento dei titoli di Stato nei quali dovrebbero affluire nei prossimi esercizi i ricavi delle dismissioni e di ogni introito straordinario.

La fattibilità e la riuscita della manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 di riduzione dell'ammontare dei debiti pubblici e del rapporto debito pubblico e prodotto interno lordo è tuttavia connessa all'approfondimento dei termini di conoscenza della realtà sulla consistenza del patrimonio immobiliare pubblico, settore caratterizzato da ritardi, inefficienze ed incompletezze nelle procedure di tenuta ed aggiornamento degli inventari.

Non risulta aver conseguito alcun concreto risultato il tentativo di gestire il problema delle vendite immobiliari facendo ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione delle finanze; sono state sospese le procedure di affidamento alla società IMMOBILIARE ITALIA, a capitale misto, di compiti di gestione, valorizzazione ed alienazione dei beni immobili dello Stato.

Difatti, il Ministero delle finanze ha manifestato perplessità sulla legittima costituzione della predetta società per possibile contrasto con la normativa comunitaria circa la libertà di prestazione di servizi, per l'affidamento senza alcuna procedura concorsuale ad una singola società, per la sopravvenuta privatizzazione di alcune banche (Banca Commerciale Italiana e Credito Italiano) che renderebbero la composizione delle quote societarie non più conforme a quanto deliberato a suo tempo dal CIPE; tali perplessità sono state prospettate al Consiglio di Stato del cui parere si è ancora in attesa.

E' quindi sospesa la definizione della convenzione stipulata con la società IMMOBILIARE ITALIA per il conferimento di incarico delle operazioni di alienazione, gestione e valorizzazione dei beni patrimoniali dello Stato.

Il Ministero delle finanze ha attivato, parallelamente alla vendita di singoli cespiti, un programma di alienazione concernente beni immobili di rilevante consistenza; una prima individuazione di beni da alienare è stata effettuata nel corso del 1995.

Non è stata ancora completata la mappa dei beni dello Stato alienabili, corredata tra l'altro di dati catastali ed ipotecari nonché di elementi per la determinazione del valore ai prezzi di mercato, mappa prevista dalla legge n. 35 del 1992.

Secondo quanto comunicato dal Ministero delle finanze è tuttora in corso presso gli Uffici periferici del Dipartimento del territorio una ricognizione di cespiti patrimoniali che, per consistenza e per valore, possono trovare concreta ed effettiva "appetibilità" sul mercato.

Ritiene la Corte che l'esclusione, prevista dalle citate disposizioni legislative, dall'applicazione delle norme di contabilità di Stato nelle procedure di alienazione dei beni immobili non può comunque escludere l'applicazione dei principi generali di contabilità pubblica e dai controlli esterni dei risultati delle operazioni di dismissione dei beni nel quadro dei controlli successivi sulla gestione patrimoniale di cui all'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

Nell'art. 32 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 è stata prevista una completa ricognizione, la cui conclusione dovrebbe concludersi entro il 1996, di tutti i beni dello Stato a qualunque titolo utilizzati dalle amministrazioni pubbliche, enti pubblici, anche territoriali.

Sono emerse diverse discordanze nel confronto tra i dati contenuti negli archivi magnetici dei beni immobili e quelli iscritti nel catasto e nelle conservatorie dei registri immobiliari.

I valori delle schede dei beni patrimoniali redatte dalla società SOGEI risultano aggiornati al 1982 e non si presentano di significativa rilevanza ai fini di orientamento delle scelte di vendita; sono in corso operazioni di aggiornamento dei valori di tutti i beni di proprietà statale, disponibili ed indisponibili.

Va rilevato che la ricognizione straordinaria, con dati aggiornati al 15 febbraio 1993 "ai fini delle valutazioni sulle condizioni di alienabilità", espone valori per 15.769 miliardi riferiti a 16.738 beni e che per alcuni beni non sono state individuate caratteristiche di alienabilità perché di rilevanza storico-artistica o perché di uso governativo.

Inoltre, la stessa Amministrazione finanziaria ha prospettato precise riserve sull'alienabilità dei beni oggetto della rilevazione in conseguenza delle esigenze di utilizzabilità diretta (assegnazione in uso) o indiretta (permuta) per uffici governativi e per quelle più immediate dell'Amministrazione stessa.

Premangono, quindi, le difficoltà, già segnalate nei precedenti esercizi nella predisposizione degli elementi di conoscenza necessari per procedere in tempi brevi a possibili alienazioni di beni ritenuti inservibili.

Pur nella consapevolezza della complessità del processo avviato i cui risultati definitivi non saranno disponibili che in tempi lunghi, vanno ribadite alcune considerazioni di carattere generale.

E' necessario definire un quadro completo ed aggiornato dell'intero patrimonio immobiliare pubblico e di tutti i beni suscettibili di una pluralità di utilizzazioni per il conseguimento dell'obiettivo, previsto dalla legge n. 35 del 1992, del processo avviato di assicurare una più razionale utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, - imprimendo una maggiore economicità ed efficienza ed agevolando l'alienazione del bene ove non sia rispondente ad usi di interesse pubblico - e di attivare flussi finanziari utili per contenere il disavanzo del bilancio statale.

I ritardi e le inadempienze nell'aggiornamento dei valori di inventario dei beni immobili dello Stato determinano rilevazioni di dati scarsamente significativi e quasi simbolici di beni individuati quali suscettibili di alienazione.

Le difficoltà nella acquisizione e nel rilevamento di dati completi ed aggiornati sul patrimonio immobiliare pubblico rendono certamente non brevi i tempi per la individuazione dei beni dello Stato alienabili e dei relativi valori di inventario.

Sulla base delle attuali risultanze del conto patrimoniale dello Stato, sono disponibili per la vendita, quanto al patrimonio immobiliare, beni per il valore di solo 5.589 miliardi, cifra poco significativa di fronte alla portata e alle finalità della manovra di risanamento.

La destinazione diretta dei beni all'uso pubblico è prioritaria rispetto ad altre scelte, proprio per la loro funzione strumentale rispetto ai fini pubblici.

Una utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico in senso più economico dovrebbe consentire una minore esposizione finanziaria per fitti passivi, pari a 769,9 miliardi (-64 miliardi rispetto al precedente esercizio); difatti, è frequente il ricorso al mercato immobiliare privato per le esigenze degli uffici pubblici.

Occorre tener conto dello stato di degrado nella conservazione degli immobili di proprietà statale e la pressante domanda delle diverse amministrazioni di locali di immediato utilizzo e funzionalità.

La vetustà degli immobili di proprietà statale e le notevoli spese necessarie per la ristrutturazione hanno indotto l'Amministrazione finanziaria a locare o concedere in uso a terzi i medesimi immobili nelle condizioni in cui gli immobili stessi si trovano ed a determinare corrispettivi commisurati al loro stato di conservazione.

In conseguenza di tale scelta alcuni immobili di proprietà statale di interesse storico ed artistico sono stati dati in locazione a terzi a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato.

Va tenuto presente in proposito che lo Stato ha accertato entrate per 65,2 miliardi in conseguenza di affitti, concessioni e canoni vari di beni immobili patrimoniali e demaniali.

Una gestione corretta e produttiva dell'intero complesso immobiliare di proprietà statale impone comunque una completa conoscenza di tutti i dati relativi ai beni posseduti, tale da consentire all'Amministrazione finanziaria, è utilizzazione ottimale dei beni stessi.

Non sempre tuttavia le amministrazioni usuarie utilizzano effettivamente e per intero i beni loro assegnati e restituiscono quelli non più utilizzabili per fini istituzionali.

In ogni caso, l'alienazione dei beni ritenuti inservibili andrebbe effettuata con valutazioni dei beni disposta sulla base dei prezzi di mercato e con comparazioni di carattere economico a livello provinciale delle spese sostenute per la locazione passiva di edifici privati per uffici governativi e degli edifici disponibili a forme di utilizzazione pubblica; uno snellimento ed una semplificazione delle procedure, da raccordare con la disciplina di competenza regionale e comunale, dovrebbe essere previsto per consentire alla stessa Amministrazione finanziaria tempi più brevi per il cambio di "destinazione d'uso", da raccordare con la disciplina di competenza regionale e comunale, per gli edifici da assegnare a pubblici uffici.

La semplificazione dovrebbe anche consentire, sempre nel rispetto dei principi di legalità ed imparzialità, una maggiore speditezza ed efficienza nell'attività di gestione dei beni.

#### 1.6. Il processo di informatizzazione del conto patrimoniale

Il processo di informatizzazione del conto del patrimonio, già in corso da alcuni anni, ha raggiunto un importante risultato con l'avvio, nell'ambito di un più generale disegno di integrazione dei sistemi informativi, di uno specifico raccordo con il sistema informativo della Banca d'Italia per l'acquisizione di informazioni relative alle contabilità speciali ed ai flussi di tesoreria, confluenti nel conto generale del patrimonio dello Stato.

Anche per le operazioni di chiusura delle partite patrimoniali relative all'esercizio in esame sono stati effettuati scambi di informazioni sul sistema informativo integrato Corte dei conti - Ragioneria Generale dello Stato.

L'utilizzo delle procedure informatizzate si inquadra nel più generale processo di graduale revisione del conto patrimoniale, già avviato negli ultimi anni, per il necessario recupero di trasparenza e significatività delle partite patrimoniali.

Sembra necessario che il processo di informatizzazione del conto, anche nelle concrete possibilità applicative del controllo successivo sulla gestione del patrimonio pubblico previsto dalla legge n. 20 del 1994, trovi un momento di raccordo ed integrazione tra sistemi informativi del Ministero del tesoro (Ragioneria Generale dello Stato - Direzione Generale del tesoro) e della Banca d'Italia, con scambi di flussi informativi organizzati in modo tale da offrire utili elementi per l'analisi dei pagamenti statali con riferimento al bilancio ed alla tesoreria.

L'obiettivo è quello di procedere allo sviluppo, previe intese e raccordi con lo stesso Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato e Direzione generale del tesoro), la Banca d'Italia e il Ministero delle finanze, di un sistema informativo per la gestione del patrimonio secondo le seguenti coordinate:

a) predisposizione di un conto generale del patrimonio che concorra ad arricchire gli elementi da valutare in sede di controllo sulla gestione;

b) realizzazione di una concordanza tra conto del bilancio e conto del patrimonio, attraverso verifiche e raffronti a diversi livelli o aggregati di bilancio e analisi della incidenza su ogni singola partita delle diverse operazioni per categoria e per fasi finali delle spese;

c) formulazione di un conto del patrimonio per funzioni obiettivo e per programmi; analoga esposizione dovrebbe riguardare la gestione di tesoreria, previa depurazione delle poste che passano dal conto del bilancio;

d) analisi specifiche della gestione degli investimenti di quote azionarie statali e delle relative movimentazioni, che consentano di realizzare una verifica della produttività delle scelte imprenditoriali del Governo nella gestione delle partecipazioni azionarie;

e) raccordi tra contabilizzazioni delle gestioni affidate ai consegnatari degli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato e risultanze dei rendiconti amministrativi a rendicontazione decentrata;

f) analisi specifiche sui raccordi tra gestione delle partite del debito pubblico e del debito a breve termine ed operazioni di imputazione delle somme dovute alla Banca d'Italia (c.d. "note di imputazione").

Potrebbero studiarsi ulteriori miglioramenti negli elementi di conoscenza - anche con opportune codificazioni delle entrate e delle spese - sulla redditività delle attività, sulla onerosità delle passività e sugli effetti sulla gestione di tesoreria delle variazioni derivanti dalla gestione di bilancio.

Le note arretratezze sul piano informativo di base nell'aggiornamento delle scritture inventariali contribuiscono al ritardo nello sviluppo complessivo del processo di informatizzazione riferito alla gestione dei beni immobili.

Non è stata fra l'altro completata l'anagrafe dei consegnatari di beni dello Stato.

L'informatizzazione consentirebbe una analisi approfondita della gestione di tesoreria - anche al fine di porre in evidenza le connessioni con la gestione di bilancio - e potrebbe contribuire all'individuazione di elementi significativi, da utilizzare come indicatori della gestione patrimoniale.

## 2. Analisi dei conti generali

### 2.1. Risultati d'insieme e differenziali

Il conto per il 1995 evidenzia un peggioramento patrimoniale di 124.510 miliardi, tale da portare la complessiva eccedenza delle passività, al termine dell'esercizio, a 1.791.281 miliardi.

Il peggioramento patrimoniale trae origine da un aumento delle attività per 89.246 miliardi, di gran lunga inferiore all'incremento delle poste passive (213.756 miliardi); dal rapporto tra i valori assoluti delle due parti del conto (866.610 miliardi di attività e 2.657.891 miliardi di passività) risulta che il complesso delle voci attive copre solo il 32,6% di quelle passive, con un tasso di incidenza appena incrementato rispetto al precedente esercizio (31,8%).

Nell'esercizio 1995 si registra una consistenza complessiva dell'indebitamento non a breve di 1.510.773 miliardi che è ormai più dei quattro quinti della ricchezza prodotta annualmente nel Paese (1.770.949 miliardi 85,3%), dato tanto più significativo ove si consideri che esso non comprende il debito a breve termine (BOT).

Ove si comprendano anche questi ultimi dati la situazione del debito finanziario del settore statale, secondo dati forniti dalla Banca d'Italia, presenta nel 1995 una incidenza percentuale del 108% rispetto al PIL.

## 3. La gestione finanziaria

### 3.1. Le attività e le passività finanziarie

Alla chiusura del 1995 le attività finanziarie sono ammontate complessivamente a 538.387 miliardi, attestandosi al 69,25% delle attività complessive, mentre le passività finanziarie hanno ormai sfondato il tetto del milione di miliardi risultando pari a 1.040.333 miliardi, ed hanno costituito il 42,56% delle passività complessive.

In cifre assolute, l'eccedenza passiva finanziaria nell'anno 1995 è ammontata a 501.946 miliardi, con un miglioramento di 79.376 miliardi, derivante da un aumento netto di 52.783 miliardi nelle attività e da un decremento netto delle passività pari a 26.593 miliardi.

Il conto di cassa ha registrato entrate per 7.841.054 miliardi, delle quali 801.727 miliardi attinenti ad operazioni di bilancio ed il resto a movimenti compensativi dei crediti e debiti di tesoreria e del bilancio (rispettivamente 33.089, 1.273.750, 3.635.763 miliardi) nonché di girofondi (2.096.722 miliardi).

Gli incassi connessi ai debiti di tesoreria hanno riguardato per 344.921 miliardi i vaglia del tesoro e per 2.611.342 i conti correnti accesi presso la tesoreria.

I pagamenti (7.841.121 miliardi) attengono, poi, per 671.409 miliardi ad operazioni di bilancio ed a compensazioni negli elementi finanziari già accennati (71.245, 1.327.741, 3.674.001 miliardi per i crediti e debiti di tesoreria e per operazioni di bilancio e 2.096.722 miliardi per girofondi). Il conto di cassa si è chiuso con una diminuzione nella giacenza di 67.194 miliardi (da 340.473 a 273.279 miliardi).

I pagamenti connessi alla gestione dei debiti di tesoreria hanno riguardato per 348.871 miliardi i vaglia del tesoro e per 2.664.785 miliardi i conti correnti accesi presso la tesoreria.

Sempre tra i debiti di tesoreria la gestione dei buoni ordinari del tesoro espone incassi per 714.250 miliardi e pagamenti per 715.749 miliardi, con una diminuzione di consistenza nell'esercizio di 1.499 miliardi (-0,36 %).

I crediti di tesoreria costituiscono la voce più consistente delle attività finanziarie e sono pari a 493.898 miliardi, con un incremento di 43.817 miliardi nel corso dell'esercizio, in conseguenza di aumenti per crediti nuovi per somme erogate pari a 1.561.404 miliardi e diminuzioni per crediti riscossi pari a 1.517.587 miliardi.

Le movimentazioni hanno riguardato anzitutto le disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale con una consistenza finale di 63.122 miliardi.

Sono stati registrati inoltre pagamenti da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti, agli ex-Istituti di previdenza ed alle Amministrazioni varie per 76.296 miliardi, altri crediti per 313.731 miliardi, pagamenti da regolare relativi alle cedole dei BOT ed ai titoli stralciati per 40.251 miliardi e operazioni del Contabile del portafoglio per 496 miliardi.

All'interno dei crediti di tesoreria, la partita di gran lunga più cospicua riguarda le "sovvenzioni dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per pagamenti erariali e per il servizio vaglia e risparmio" (313.731 miliardi).

Per consistenza dei crediti sono da rilevare i pagamenti da rimborsare a favore di Amministrazioni varie per conti correnti accesi presso la tesoreria (64.641 miliardi; erano 61.703 miliardi nel 1994).

Le cedole degli interessi sui buoni ordinari del tesoro in scadenza hanno comportato crediti per 30.553 miliardi, diminuite rispetto al precedente esercizio (27.119 miliardi); per una semplificazione dei riscontri finali propedeutici alla chiusura di esercizio, tali operazioni andrebbero rese su supporto informatico e dovrebbe essere razionalizzato l'intero sistema di verifica e di riscontro sui buoni ordinari del tesoro, ivi comprese le c.d. "note di imputazione", relativamente alle somme riconosciute alla Banca d'Italia in conseguenza della gestione del debito.

Sono sensibilmente diminuiti i crediti derivanti da operazioni del Contabile del portafoglio effettuati all'estero per conto dei ministeri (da 1.585 a 496 miliardi).

Per quanto riguarda i debiti di tesoreria, il debito fluttuante, che ne rappresenta la parte più cospicua, ha registrato un lieve incremento, passando da 532.349 a 545.321 miliardi, pari al 2,43% (+ 12.972 miliardi).

Il risultato del presente esercizio di 545.321 miliardi riprende la tendenza, interrotta nello scorso anno, alla forte crescita del debito fluttuante registrata nell'ultimo quinquennio: da 501.071 miliardi nel 1991, a 568.394 miliardi nel 1992, a 594.048 miliardi nel 1993, per scendere a 532.349 nel 1994.

Sempre tra i debiti di tesoreria si è avuta una forte crescita dei buoni ordinari del tesoro della "gestione risparmio postale in conto corrente fruttifero" presso la Cassa Depositi e Prestiti (+ 13.042 miliardi) (da 96.017 a 109.059).

Non sono stati ancora chiariti i dubbi emersi nella relazione dello scorso anno circa la discordanza tra i dati relativi alla raccolta postale iscritti nel predetto conto corrente della gestione principale della Cassa e quelli iscritti tra i conti della Cassa; su tale discordanza non si sono ancora conclusi gli accertamenti istruttori da parte della Sezione enti locali della Corte diretti a verificare le modalità di contabilizzazione nei due conti.

Dai primi accertamenti è risultato che una quota dei fondi iscritti e non utilizzati nei conti correnti della Cassa, pari a circa 2.000 miliardi, viene considerata come risparmio postale e quindi iscritta nel conto del patrimonio dello Stato.

Sempre tra i debiti di tesoreria, è da rilevare il lieve incremento dei conti correnti infruttiferi di "altre amministrazioni" (da 199.766 a 220.048 miliardi).

Il movimento dei vaglia del tesoro presenta al termine dell'esercizio una consistenza di 4.656 miliardi, lievemente incrementata rispetto al precedente esercizio (3.770 miliardi); maggiore semplificazione delle pro-

cedure di chiusura di tali movimenti potrebbe conseguire ad una completa informatizzazione di tutte le operazioni.

Le contabilità speciali, attraverso un movimento di quasi 800 mila miliardi, hanno registrato una consistenza finale di 145.800 miliardi (131.861 miliardi nel 1994); sulle movimentazioni relative alle predette contabilità appare necessario procedere ad una riclassificazione delle singole operazioni per atto normativo giustificativo, diretta ad una migliore verifica circa la regolarità delle singole movimentazioni effettive (pagamenti e versamenti).

#### 4. Attività e passività patrimoniali

##### 4.1. Crediti

Il sottoconto risulta disaggregato in partite, ciascuna delle quali comprensive di diverse sottopartite accorpate secondo la natura del loro contenuto: fondi scorta, fondi di garanzia, fondi di rotazione, crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito, crediti concessi ad aziende ed enti privati, altri crediti non classificabili.

Il valore del sottoconto è passato da 52.680 a 49.624 miliardi, con una diminuzione di 3.236 miliardi (-6,14%).

Le sottopartite più consistenti sono state quelle relative ai "fondi di rotazione" con 27.617 miliardi (+ 491 miliardi rispetto al 1994, e gli "altri crediti non classificabili" con 10.022 miliardi (+ 2.756 miliardi rispetto al 1994).

Sostanzialmente invariati i "crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito", passati da 5.726 a 3.211 miliardi.

Un incremento si è avuto nei "crediti concessi ad aziende ed enti privati" passati da 3.967 miliardi a 4.197 (+ 229 miliardi); tale risultato è conseguente all'azzeramento della partita relativa all'IMI per il conferimento al patrimonio della GEPI (- 2.056 miliardi).

Vengono esposte, a titolo meramente espositivo, e per ciascuna sottopartita, alcune notazioni ed informazioni storiche di dettaglio relative alle partite iscritte in tale sottoconto, acquisite dalla Corte nei suoi accertamenti di regolarità.

##### 4.1.1 Fondi di garanzia.

Tra tali crediti sono iscritte le somme corrisposte dallo Stato, ai sensi del d.l. n. 686 del 19 ottobre 1945 e della legge n. 75 dell'8 marzo 1949, in seguito a garanzia concessa sui finanziamenti per il recupero e la rimessa in efficienza delle navi mercantili sinistrate; per le azioni di recupero delle somme ancora dovute allo Stato, pari a lire 19.256.402, non risultano ancora avviate le relative procedure giudiziarie.

Per quanto riguarda il Fondo centrale di garanzia per gli oneri derivanti dalla operatività della garanzia statale sui finanziamenti per la costruzione di autostrade e di ferrovie metropolitane, previsto dalle leggi n. 382 del 28 marzo 1968 e n. 1042 del 29 dicembre 1969, sono in corso accertamenti istruttori della Corte circa la qualificazione del Fondo quale gestione fuori bilancio. Su tale partita affluiscono annualmente i versamenti effettuati dai concessionari debitori; da due esercizi tale partita viene esclusa dalla dichiarazione di regolarità in quanto non risultano portate in aumento le somme provenienti dai piani di rimborso.

Risulta costituito nel 1993, ai sensi della legge n. 397 del 17 dicembre 1990, un Fondo relativo alla corresponsione ad istituti ed aziende di credito italiani per crediti concessi al Governo della Repubblica russa, in applicazione degli accordi italo-sovietici del 12 gennaio 1991 e del 29 gennaio 1992; la Corte ha richiesto all'Amministrazione, che non ha ancora ottemperato, la documentazione giustificativa di tale fondo, e precisamente:

- a) la convenzione finanziaria tra l'ex URSS e l'Italia;
- b) l'elenco del pool di aziende ed istituti di credito italiani che possono concedere crediti finanziari con garanzia da parte dello Stato italiano;
- c) gli elenchi dei debiti scaduti e non regolati per la quota capitale e per quella interessi riguardanti gli esportatori italiani non coperti da assicurazione S.A.C.E.;
- d) gli elenchi dei debiti scaduti e non regolati per la quota capitale e per quella interessi in base agli accordi stabiliti dalla legge n. 397 del 1990;
- e) elementi e notizie circa gli istituti di credito che hanno effettuato le operazioni di finanziamento.